

## CAPITOLATO D'ONERI

### Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Costituisce oggetto del contratto la manutenzione degli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW installati in edifici di proprietà e/o competenza comunale indicati nell'allegato "A" del presente Capitolato.
2. Il servizio comprende:
  - le visite programmate annuali che comportano l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove e la compilazione della documentazione di verifica - come stabilito dalla normativa vigente richiamata all'art. 20 del presente Capitolato - con tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale dell'attività di manutenzione e controllo svolta;
  - le visite di pronto intervento richieste dall'utenza in caso di guasti, malfunzionamenti o fermi accidentali, anche nei giorni festivi e nelle ore notturne (garantendo pertanto in queste ipotesi un servizio continuativo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24);
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, compresa la sostituzione di tutti i pezzi di ricambio necessari per il corretto funzionamento dell'impianto (distribuzione, corpi scaldanti, valvole, detentori opere murarie comprese, ecc.) o la sostituzione della caldaia, ove necessario;
  - la predisposizione di un programma di manutenzione annuale da presentare all'Amministrazione comunale entro 30 (trenta) giorni dalla data di affidamento del servizio e, successivamente, entro il 15 gennaio di ogni anno;
  - la manutenzione e la riparazione dell'impianto di riscaldamento (distribuzione, corpi scaldanti, valvole, detentori opere murarie comprese, ecc.);
  - la verifica di tutto l'impianto di adduzione gas metano relativo alla caldaia e a servizio degli altri apparecchi utilizzatori (cucina) sino al rubinetto intercettazione ed il rilascio, entro la fine della prima stagione invernale, di regolare dichiarazione di conformità in base alle Legge n. 46/1990 di messa in pressione dell'impianto;
  - il rilascio di regolare dichiarazione di conformità in base alle Legge n.46/1990, relativamente ad ogni altro tipo attività di manutenzione dell'impianto;
  - tutte le opere e l'assistenza necessarie all'adeguamento degli impianti termici individuali compreso l'eventuale rifacimento degli impianti di adduzione gas metano dovuto ad adeguamenti o a spostamento dei contatori in nicchia (questa compresa) ai piedi dei fabbricati, secondo le disposizioni dell'azienda erogatrice, nonché la formazione delle prese d'aria, la realizzazione o adeguamento delle singole canne fumarie;

- la sostituzione di n.3 caldaie per il solo riscaldamento con apparecchi per la produzione unificata di acqua calda sanitaria e di calore (rimozioni, posa e ripristini compresi) indicate dall'Amministrazione comunale.

## **Art. 2 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore si impegna ad erogare il Servizio in modo da assicurare l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'appalto, nel rispetto delle disposizioni in materia indicate all'art.20 del presente Capitolato.
2. L'appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio ed un sostituto dello stesso.
3. Il Responsabile del Servizio ed il sostituto dello stesso, così nominati, saranno i referenti responsabili nei confronti dell'Amministrazione comunale per tutto quanto attiene all'esecuzione del servizio.
4. L'appaltatore si obbliga a comunicare, per iscritto, all'Amministrazione comunale il recapito telefonico e numero di telefax del Responsabile del Servizio, anche al fine del servizio di pronto intervento diurno, notturno e festivo, in ottemperanza a quanto previsto all'art.1 del presente Capitolato.
5. Tutti gli interventi che l'appaltatore è obbligato ad eseguire sugli Impianti Termici dovranno essere condotti in ottemperanza al presente Capitolato d'oneri, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle normative specifiche dei vari settori indicate all'art. 20 del presente Capitolato e delle migliori regole dell'arte. Inoltre, le operazioni non dovranno essere di intralcio per eventuali altri lavori in corso nei singoli luoghi di esecuzione da parte della stazione appaltante (realizzate da quest'ultima direttamente o affidate ad altra Ditta) qualunque sia la natura di detti lavori.

## **Art. 3 - ATTIVITÀ CORRELATE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO**

1. L'appaltatore dovrà provvedere a fornire all'Amministrazione comunale tutto il supporto necessario per la redazione, la presentazione, l'aggiornamento e la modifica di tutta la documentazione richiesta per l'espletamento di procedure presso le competenti autorità, e al fine di mettere gli Impianti Termici nella condizione di essere condotti in conformità alle leggi vigenti.
2. Il personale dell'appaltatore preposto all'erogazione del Servizio dovrà essere in possesso delle idonee abilitazioni; in particolare, le attività di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere espletate dall'appaltatore mediante l'individuazione e la messa a disposizione di particolari figure professionali opportunamente titolate, che seguiranno l'iter di tutte le pratiche tecniche ed amministrative necessarie al completamento della procedura.
3. Le citate figure professionali dovranno presentare alle competenti autorità tutte le pratiche dirette ad ottenere le opportune autorizzazioni, dalla conservazione all'aggiornamento di

tutta la documentazione amministrativa prevista dalle vigenti Leggi per conto dell'Amministrazione Comunale.

4. L'appaltatore è tenuto, mediante personale all'uopo abilitato, ad espletare le pratiche relative al rilascio di autorizzazioni, visite periodiche, nulla osta e quant'altro attenga all'attività degli Enti preposti ai controlli (periodici e saltuari) previsti dalle vigenti leggi e normative. Rientra altresì tra gli obblighi dell'appaltatore, la predisposizione delle apparecchiature e degli Impianti Termici qualora queste fossero oggetto di sopralluogo da parte degli organi ispettivi, al fine di garantire anche la dovuta assistenza operativa durante l'espletamento delle visite stesse.
5. Il personale dell'appaltatore, opportunamente abilitato, dovrà anche svolgere tutte le mansioni pertinenti alla conduzione dei lavori (direzione lavori, assistenza in cantiere, assistenza al collaudo).
6. L'appaltatore dovrà concordare con i tecnici degli organi/istituzioni competenti, le modalità e i tempi di esecuzione delle visite agli Impianti Termici, per evitare divieti d'uso e fermi degli Impianti Termici durante il periodo di esercizio.
7. L'appaltatore, per le visite di controllo dei vari organi preposti e sopra descritti, deve fornire l'assistenza di tecnici qualificati, nonché di operai specializzati per eventuali assistenze e/o smontaggi delle apparecchiature. Il verbale di visita, redatto dai funzionari degli organi/istituzioni competenti, dovrà essere consegnato in originale alla Amministrazione comunale che provvederà a rilasciarne una copia all'appaltatore.
8. L'appaltatore è tenuto ad effettuare in proprio le verifiche al fine di garantire l'efficienza degli Impianti Termici, nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste dalle vigenti disposizioni di Legge, rilasciando in proposito le certificazioni e compilando il Libretto di Centrale, in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia e salvaguardia dell'ambiente.

#### **Art. 4 - TERZO RESPONSABILE**

1. L'appaltatore, dal momento della presa in consegna degli impianti, assume la qualità e svolge le funzioni di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 31 legge 9 gennaio 1991 n° 10, del D.P.R. 551/99 e del D.P.R. 412/93, assumendo la responsabilità della conduzione degli Impianti Termici e tutte le spese derivanti dall'esercizio delle predette qualità e funzioni.
2. In particolare, il Terzo Responsabile assume la responsabilità di mantenere gli Impianti Termici in conformità alle prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione, redatti dal costruttore delle apparecchiature degli Impianti Termici, ovvero in base alla normativa UNI e CEI per quanto di competenza.
3. Tutte le contestazioni relative alle modalità di manutenzione degli Impianti Termici, dovranno essere comunicate per iscritto Terzo Responsabile tramite telefax, presso il domicilio eletto dall'appaltatore, ai fini delle comunicazioni relative al contratto, ovvero

mediante consegnata a mano al Responsabile del Servizio nominato, ai sensi dell'art.2 del presente Capitolato.

4. Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con l'Amministrazione Comunale fornendo costanti informazioni sull'andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici.

#### **Art. 5 - DURATA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio decorre dal giorno 16.04.2005 e termina il giorno 14.05.2008;
2. Al termine di tale periodo il servizio cessa di avere qualsiasi effetto senza necessità di alcuna disdetta, provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra comunicazione;
3. E' escluso il rinnovo tacito del contratto mentre è consentito il rinnovo con provvedimento espresso, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse in conformità a quanto stabilito dall'art. 44 della legge n.724/1994;
4. Il contratto potrà essere prorogato, ad esclusiva richiesta della stazione appaltante.

#### **Art. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

1. Il corrispettivo annuale del servizio è pari all'importo ottenuto moltiplicando l'importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) al netto del ribasso offerto in sede di gara e al netto dell'IVA (20 %), per il numero di impianti termici sottoposti a controllo.
2. Relativamente al periodo 16.04.2005 – 31.12.2005 il corrispettivo dovuto è pari a 260/365 dell'importo risultante dalla moltiplicazione indicata al comma 1 del presente articolo;
3. Relativamente al periodo 01.01.2008 – 14.05.2008 il corrispettivo dovuto è pari a 134/365 dell'importo risultante dalla moltiplicazione indicata al comma 1 del presente articolo, come aggiornata ai sensi dell'ultimo comma di questo articolo;
4. Il numero di impianti da sottoporre a manutenzione è pari a quello indicato nell'allegato "A", salvo diversa indicazione dell'Amministrazione comunale che si riserva di aggiornarlo in aumento o diminuzione per esigenze di servizio;
5. Gli importi fatturati non devono comunque essere complessivamente superiori all'impegno di spesa assunto dall'Amministrazione comunale, il cui ammontare verrà comunicato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Qualora il corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio dovesse superare detto importo, l'appaltatore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale la quale potrà procedere a integrazione dell'impegno di spesa o a recedere dal contratto.
6. Il corrispettivo del servizio per ciascun impianto indicato al comma 1 del presente articolo è soggetto a revisione annuale a partire dal 01.01.2006 in misura pari al 90% dell'aumento prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, a richiesta della Ditta appaltatrice. A tal fine si terrà come riferimento l'aumento accertato nel mese di ottobre di ogni anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

#### **Art. 7 - PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo verrà liquidato con le seguenti modalità:
  - relativamente all'anno 2005 in un'unica soluzione al 31.12.2005;
  - relativamente alle annualità 2006 e 2007:
    - a) il primo acconto, nella misura del 50% alla data del 30 giugno di ciascun anno;
    - b) il saldo, nella misura del rimanente 50%, alla data del 31 dicembre di ogni anno.
  - relativamente all'anno 2008 in un'unica soluzione al 14.05.2008.
2. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata alla presentazione:
  - dell'elenco degli impianti termici soggetti a manutenzione nel periodo considerato;
  - della fattura, indicante le modalità di riscossione. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.
3. Il pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento degli estremi di Registrazione/Repertorio del contratto e l'assunzione dell'impegno di spesa comunicato dall'Amministrazione comunale, nonché il periodo di riferimento del servizio prestato.
5. L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente noto al Comune di Lecco, per quanto di propria competenza, il soggetto a favore del quale effettuare il pagamento, le eventuali variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni né per eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l'ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato.

#### **Art. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo, a proprio carico, tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, le norme regolamentari di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto.
3. L'appaltatore si obbliga, altresì, (a continuare) ad applicare i (sopraindicati) contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione degli stessi.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il personale dell'appaltatore addetto agli Impianti Termici deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di Impianto Termico gestito. Detto personale potrà accedere ai luoghi di esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'appaltatore accertarsi preventivamente di tali procedure.
6. L'appaltatore incaricato è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, da parte dell'Amministrazione comunale e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e al coordinamento delle attività.
7. L'appaltatore incaricato dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'erogazione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

#### **Art. 9 - RESPONSABILITA' PER DANNI**

1. L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, eventualmente cagionati all'Amministrazione comunale, a terzi o a prestatori di lavoro, comunque provocati nell'esecuzione del contratto e di ogni altro servizio o prestazione ad esso collegata, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, anche se eseguite da parte di terzi. In ogni caso, restano a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento dei danni, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.
2. L'appaltatore è responsabile, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente Capitolato, di eventuali disservizi che occorrono sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà della Amministrazione comunale o ad essa comunque in uso a qualsiasi titolo.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni occorsi anche a terzi a seguito dei disservizi sopra indicati.
4. La responsabilità dell'appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione della revisione e/o collaudo degli Impianti Termici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.
5. Anche in caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni, senza eccezione alcuna.
6. Qualora si rendessero necessarie, per la riparazione dei danni in questione, opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o

spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'appaltatore.

7. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'appaltatore delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale, se non diversamente indicato, potrà avvalersi delle seguenti facoltà, senza che l'appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:
  - a) trattenere in via cautelativa il 25% (venticinque per cento) del valore dei pagamenti in scadenza successiva alla segnalazione scritta dell'inosservanza.
  - b) effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, un intervento diretto, addebitandone l'onere all'appaltatore.

#### **Art. 10 - ASSICURAZIONE**

1. L'appaltatore deve stipulare apposito contratto di assicurazione che copra: 1) i danni (danni alle cose) subiti dall'Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per evento dannoso/sinistro; 2) i danni causati a persone con un massimale di € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) per persona e per ogni evento/sinistro. L'appaltatore si obbliga e presentare copia della predetta polizza all'Amministrazione comunale all'atto della sottoscrizione del contratto e, comunque se anteriore, al momento dell'affidamento dell'esecuzione del servizio.
2. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'Assicuratore, nei confronti della Amministrazione Comunale, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito.

#### **Art. 11 - CAUZIONE**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto al netto dell'IVA, costituita alternativamente da:
  - da versamento in contanti o mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Lecco Divisione della Deutsche Bank Lecco Piazza Garibaldi 12, sul c/c/b/ n. 31

coordinate bancarie:ABI 03104, CAB 22901 CIN: S (Tesoriere della stazione appaltante; per informazioni: tel. 0341-364964);

- fideiussione bancaria o assicurativa “a prima richiesta” incondizionata che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione comunale, senza necessità alcuna di prova o motivazione.
- 2. La cauzione viene prestata a garanzia di tutti gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. E' fatto salvo il diritto per l'Amministrazione comunale di esercitare ogni altra azione legale diretta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni patiti qualora la cauzione prestata risultasse insufficiente.
- 3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale.
- 4. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto importa la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 5. La cauzione cessa di avere efficacia alla scadenza del contratto e verrà svincolata in unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla scadenza, previo accertamento del completo ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

#### **Art. 12 - PENALI**

1. In caso di mancato intervento, entro 6 (sei) ore dalla chiamata o segnalazione di allarme per il blocco o perdita di acqua dell'impianto termico, l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore dell'Amministrazione comunale una penale di € 200,00= (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di mancato intervento, entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata o segnalazione di richiesta di intervento di manutenzione o riparazione dell'impianto termico, l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore dell'Amministrazione comunale una penale di € 200,00= (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
3. In caso di mancata esecuzione di adempimenti relativi a controlli o manutenzione programmata dell'impianto termico in base a scadenze imposte per legge, l'appaltatore è tenuto a corrispondere in favore dell'Amministrazione comunale una penale di € 200,00= (euro duecento/00).
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'appaltatore dalla Amministrazione comunale; l'appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa

contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Amministrazione comunale, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate.

5. L'Amministrazione comunale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi della fornitura e dei servizi resi dall'appaltatore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 11 del presente Capitolato, senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO**

1. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.
2. L'appaltatore, in qualità di Terzo Responsabile ai sensi della Legge 412/1998, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando sia il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, sia la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.
3. L'appaltatore è responsabile dei danni per inadempimento contrattuale o per fatto illecito ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Cod. Civ. che dovessero derivare all'Amministrazione comunale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidati le parti di servizio in subappalto.
4. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento che l'Amministrazione comunale effettua nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti agli eventuali subappaltatori.
5. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 18 della Legge 55/1990.

#### **Art. 14 - DIRITTO DI RECESSO**

1. In qualsiasi momento, all'Amministrazione comunale è attribuita la facoltà di recesso dal contratto, da esercitarsi mediante l'invio di lettera raccomandata A/R almeno 1 (uno) mese prima rispetto alla data in cui il recesso ha effetto. Qualora l'Amministrazione si avvale di tale facoltà di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, in base al corrispettivo previsto e alle condizioni contrattuali in essere, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

#### **Art. 15 - CONTROLLI SULLA GESTIONE**

1. In qualsiasi momento, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare, mediante tecnici all'uopo espressamente incaricati, controlli e verifiche nei modi ritenuti opportuni e senza esclusione e preclusione alcuna, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio.

#### **Art. 16 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI TERMICI E COLLAUDO FINALE**

1. Al termine del rapporto contrattuale, gli impianti termici con i relativi accessori, nonché i locali interessati dovranno essere riconsegnati dall'appaltatore a norma, nello stato di sicurezza ed esercizio, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n.412/1993.
2. Eventuali migliorie e/o sostituzione di impianti termici diventeranno, a tutti gli effetti e al termine del rapporto contrattuale, di proprietà dell'Amministrazione comunale, senza alcun onere aggiuntivo.
3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di nominare un collaudatore allo scopo di:
  - accertare sia le risultanze dell'esercizio gestionale, sia le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti termici;
  - effettuare ogni altra operazione diretta a definire i rapporti tra l'Amministrazione comunale e l'appaltatore in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

#### **Art. 17 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Qualsiasi spesa inerente alla stipulazione del contratto o consequenziale a questo, nessuna esclusa o eccettuata, è a carico dell'appaltatore, il quale dovrà sostenere, in via esclusiva, tutte le imposte e tasse relative al contratto, ad eccezione dell'IVA, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Ad ogni effetto relativo all'esecuzione del servizio l'appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto deve eleggere domicilio nel territorio del Comune di Lecco, presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. In difetto, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto verranno effettuate mediante deposito presso gli Uffici comunali.

#### **Art. 19 - FORO COMPETENTE**

1. Eventuali controversie tra l'Amministrazione comunale e l'appaltatore, circa l'interpretazione del contratto, la sua applicazione o esecuzione, che non sia possibile comporre in via bonaria, sono di competenza esclusiva del Foro di Lecco.

#### **Art. 20 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. Il servizio, per quanto non esplicitamente disposto nel presente capitolato d'oneri, è regolato:
  - dal D.Lgs. n.157/1995, dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - dalla Legge 13 luglio 1966, n° 615 “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico”;
  - dal D.P.R. 22 dicembre 1970, n° 1391, regolamento per l'esecuzione della Legge 13 luglio 1966, n.615.
  - dalla Legge 5 marzo 1990, n° 46 “Norme per la sicurezza degli Impianti”;
  - dal D.P.R. 6 dicembre 1991 n° 447, “Regolamento di attuazione della legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti”;
  - dalla Legge 9 gennaio 1991, n° 10 “Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia “;
  - dal D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli Impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n° 10, come modificato dal D.P.R. 551/1999, e le norme UNI dallo stesso richiamate;
  - dalle Linee guida, emanate dalla Regione Lombardia, per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti.